

❑ Interrogazione n. 379

presentata in data 24 marzo 2006

a iniziativa dei Consiglieri Binci, Brandoni

“Procedimento di localizzazione e realizzazione impianto di selezione e stabilizzazione rifiuti urbani in località Galoppo di Chiaravalle, sito individuato dal Consorzio Intercomunale “Conero Ambiente”

a risposta scritta

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Visto che:

- 1) in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, d'ora in poi denominato per semplicità decreto Ronchi, la Regione Marche con l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 ha disciplinato, all'interno di ogni Ambito territoriale ottimale (ATO), il sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani ripartendo tra Provincia e Consorzi intercomunali le specifiche competenze nella materia in questione;
- 2) in ossequio ai dettami contenuti nel decreto Ronchi: alla Regione competono, tra gli altri, i compiti di predisporre adottare e aggiornare il Piano regionale di gestione dei rifiuti (articolo 3, lettera a), l.r. 28/1999); la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti c.d. umidi dai restanti rifiuti (articolo 3, lettera b), l.r. 28/1999); la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti (articolo 3, lettera g), l.r. 28/1999); la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 3, lettera l), l.r. 28.1999).

Tra gli obiettivi specificatamente previsti dalla norma in questione, la Regione *“privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche”* (articolo 3, comma 2, l.r. 28/1999);

Ricordato che competono alla Provincia, tra gli altri, i compiti di individuazione, all'interno del Piano di gestione provinciale, sulla base delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento (PTCP) di cui all'articolo 15, comma 2, legge 142/1990, e delle previsioni contenute nel Piano regionale, sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni delle zone plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Competono, poi, alle Province le funzioni di approvazione dei progetti di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti ai sensi e per gli effetti degli articoli 27, 28 e 29 del decreto Ronchi (articolo 4, l.r. 28/1999);

Visto inoltre che i Consorzi intercomunali vengono considerati dalla legge regionale, in conformità con quella nazionale, quali strumenti di gestione (articolo 7, l.r. 28/1999). Infatti, a questi competono l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e che le competenze dei Consorzi intercomunali sono prescritte, sempre dalla l.r. 28/1999 all'articolo 9, che recita testualmente: *“I Consorzi attuano i Piani provinciali di gestione dei rifiuti attraverso piani industriali contenenti:*

- a) *i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari degli interventi previsti nei piani provinciali;*
- b) *la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a)...*”;

Considerato per quanto premesso che le funzioni e le competenze riservate ai Consorzi intercomunali sono esclusivamente di attuazione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti; in altre parole il Consorzio intercomunale non è altro che il “braccio operativo” della Provincia, il cui compito è quello di dare attuazione alla pianificazione e programmazione emanato da quest'ultimo Ente in materia di gestione dei rifiuti, tantoché, in conformità a quanto appena detto, lo stesso statuto del Consorzio “Conero Ambiente” elenca le finalità e le funzioni a cui è preposto (articoli 2 e 3 dello statuto anche nelle modifiche di cui alla delibera n. 3 del 9 giugno 2005) ovvero:

- a) attuare il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani attraverso la redazione dei Piani industriali;
- b) organizzare, realizzare e gestire lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel proprio bacino di competenza;

- c) realizzare e gestire impianti per il recupero dei rifiuti urbani;
- d) effettuare ogni altra attività connessa alla gestione dei rifiuti compresa la raccolta e il trasporto;

Ritenuto che ci sia violazione nel procedimento di localizzazione in quanto appare evidente come non rientri affatto tra i compiti e le facoltà affidate al Consorzio Conero Ambiente quella di procedere alla individuazione e alla localizzazione delle zone idonee ad accogliere impianti di recupero e trattamento dei rifiuti solidi urbani, competenze, invece, esclusivamente affidate alla Provincia, ancorché quest'ultima, con le modifiche ed integrazioni al Piano provinciale di gestione dei rifiuti assunte con deliberazione consiliare n. 79 del 28 giugno 2004, oltre ad eliminare la previsione della costituzione di un "polo impiantistico unico" (impianto di trattamento e selezione - discarica) abbia attribuito al Consorzio Conero Ambiente (e non anche al Consorzio Cir 33 del bacino 2 della Provincia di Ancona) il potere di individuare un'area nella quale realizzare quanto prima possibile il trattamento dei rifiuti; ciò pur sempre nel rispetto dei criteri imposti dalla programmazione regionale e dei fattori prescritti dalla programmazione provinciale;

Visto che la scelta operata dal Consorzio Conero Ambiente è ricaduta in un'area, quella del Galoppo del Comune di Chiaravalle, ritenuta non idonea ad ospitare qualsivoglia tipologia impiantistica, così come stabilito nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti e dall'allegata cartografia contenente la zonizzazione dell'intero territorio provinciale ricadente nel bacino 1;

Visto inoltre che il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, nel rispetto del PTC provinciale, ha individuato 14 aree ritenute idonee, all'interno delle quali localizzare le varie tipologie impiantistiche trattate ed esaminate sia nel Piano regionale che nel Piano provinciale;

Considerato che il Consorzio "Conero Ambiente" ha completamente ignorato tale zonizzazione individuando un'area e localizzando l'impianto in una zona, quella del Galoppo di Chiaravalle, considerata non idonea dal Piano provinciale e che per di più si trova al confine con la zona AERCA;

Visto che inequivocabilmente la decisione circa la localizzazione dell'impianto nell'area indicata dal Consorzio viola irrimediabilmente non solo il dettato normativo contenuto nel decreto Ronchi, ma anche la l.r. 28/1999, il Piano regionale di gestione dei rifiuti, laddove vengono previsti i criteri per la localizzazione di tali tipologie impiantistiche e, con un effetto a cascata, anche il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, che li recepisce, visto che rispetto alla fase di individuazione delle aree idonee il Consorzio ha eluso il dettato normativo contenuto nella legge regionale, la quale ultima ha confermato la competenza in capo alla Provincia in materia di individuazione delle aree, andando ad individuare nel Galoppo di Chiaravalle una nuova ed ulteriore area nella quale localizzare l'impianto, area che però era già ritenuta e classificata non idonea alla localizzazione di qualsiasi tipologia impiantistica. Infatti l'articolo 4, lettera e), della legge regionale stabilisce testualmente che compete alla Provincia: *"l'individuazione, all'interno del Piano di gestione provinciale, sulla base delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento ... e delle previsioni contenute nel Piano regionale di cui al capo II, sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero"*;

Va anche detto che con tale individuazione il Consorzio "Conero Ambiente" non ha nemmeno preso in considerazione le prescrizioni contenute nel PTC provinciale che chiaramente vietano la realizzazione di nuovi impianti, di nuovi insediamenti industriali e residenziali nell'area del Galoppo di Chiaravalle. Ovviamente e necessariamente tale individuazione si pone in netto contrasto con tutti i criteri individuati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ed elencati nel capitolo 4.2 (da pag. 104 a pag. 123), utilizzati, poi, come piattaforma nella redazione dell'elaborato di zonizzazione, parte integrante del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, nel quale l'intero territorio provinciale viene suddiviso in aree idonee e non;

Segnalata la violazione della legge regionale, del Piano regionale di gestione dei rifiuti e del Piano provinciale di gestione dei rifiuti in materia di raccolta differenziata. In quanto tra le competenze destinate al Consorzio Conero Ambiente e le finalità che questo Ente deve prefiggersi e raggiungere, in attuazione degli scopi imposti dalla programmazione regionale e provinciale, vi è quello di conseguire l'obiettivo del 35 per cento della raccolta differenziata del rifiuto urbano, a monte degli impianti di trattamento e selezione, rispetto alla produzione globale del medesimo nell'ambito del bacino di competenza, al fine di destinarlo al riutilizzo, recupero e riciclo. Originariamente tale traguardo doveva essere raggiunto entro il 31 dicembre 2003;

Chiaramente tale obiettivo non è stato neppure lontanamente perseguito. Infatti come si legge dall'ultima relazione sullo stato di attuazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti datata 20 febbraio 2006 e presentato alla Giunta della Provincia di Ancona il 28 febbraio 2006, la raccolta differenziata nel bacino 1 nell'anno 2004 ha raggiunto la quota del 20,88 per cento;

Il mancato conseguimento dell'obiettivo minimo del 35 per cento di raccolta differenziata entro l'anno 2003 si pone in aperta violazione della l.r. 28/1999 nonché del Piano regionale di gestione dei rifiuti che ha recepito e fatto propri gli obiettivi imposti dalla normativa nazionale;

Ed infatti la l.r. 28/1999, tra le finalità che si impone di perseguire, individua come fattore significativo per il raggiungimento di efficaci risultati di miglioramento del ciclo di gestione dei rifiuti, la riduzione e il contenimento della produzione dei rifiuti, il potenziamento e l'agevolazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, la promozione e il sostegno delle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali (articolo 1, lettere a), b), c), d), l.r. 28/1999):

Conformemente a ciò, la normativa regionale all'articolo 3 stabilisce che alla Regione competono le funzioni di programmazione e di indirizzo per il perseguimento sul territorio delle finalità di cui all'articolo 1 e in particolare, tra gli altri, la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. In merito all'appena citato atto programmatico, va detto che gli obiettivi e le modalità in tema di raccolta differenziata vengono disciplinate compiutamente e puntualmente nel capitolo 2 (pag. 15-19);

La legge regionale, poi, si spinge oltre, dedicando varie disposizioni normative all'incentivazione della raccolta differenziata, al riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti (articoli 26, 27 e 29), prevedendo forme di sostegno anche economico per favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

Precisato che solamente nell'anno 2004, il bacino 1 ha raggiunto il 20,88 per cento della raccolta differenziata come emerge dalla relazione fatta alla Giunta provinciale dall'Assessore all'ambiente sullo stato di attuazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti e che la competenza dei Consorzi di bacino nella raccolta differenziata è prevista anche dal Piano provinciale dei rifiuti, infatti al capitolo 9 delle modifiche ed integrazione del 2004 al PPRG del 2001, vi è l'analisi sullo stato della raccolta differenziata all'interno di entrambi i bacini. Nel paragrafo 9.1 delle modifiche ed integrazioni al PPRG del 2001, il Piano provinciale stabilisce *"l'ottimizzazione delle raccolte differenziate va definita nei Piani industriali dei Consorzi (N.d.R.: come vedremo più avanti il Consorzio Conero Ambiente non ha ancora adottato). I Consorzi di bacino devono prevedere l'attivazione (ovvero l'estensione) in tempi brevi di un sistema di raccolta differenziata caratterizzato da:*

- a) *forte capillarità (alta densità dei contenitori, per le varie frazioni merceologiche raccolte a livello stradale);*
- b) *domiciliarizzazione della gran parte dei servizi (ove possibile va privilegiata la raccolta condominiale o porta-porta);*
- c) *"personalizzazione" del servizio per utenze specifiche (commerciale, ristorazione, ecc.) e per determinati periodi dell'anno (periodo estivo nelle aree a forte flusso turistico);*

... La definizione delle modalità operative è demandata ai Consorzi attraverso la predisposizione di progetti territoriali mirati di raccolta differenziata";

Reputato che a questo punto appaia evidente che il Consorzio Conero Ambiente, che comprende 16 Comuni della Provincia di Ancona, accorpatisi nel cosiddetto bacino 1 (Ancona, Falconara, Agugliano, Osimo, Filottrano, Numana, Sirolo, Marcelli, Polverigi, Agugliano, Chiaravalle, Monte San Vito, Montemarciano, Camerano, Offagna e Camerata Picena), e nello specifico, l'attuale Consiglio di amministrazione, non è stato in grado di svolgere i compiti che legislativamente e statutariamente avrebbe dovuto realizzare e perseguire, al fine di dare completa attuazione alla pianificazione regionale e provinciale;

Evidenziato inoltre che il Consorzio Conero Ambiente non si è mai dotato di un piano industriale. Ciò di per sé configura un'ulteriore violazione del decreto Ronchi nonché dell'articolo 9 della l.r. 28/1999. Infatti soltanto nel 2004 e allo scopo di predisporre il suddetto Piano industriale, il Consorzio "Conero Ambiente" affida alla società x la redazione dello "Studio di fattibilità tecnico economica delle infrastrutture per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani nel bacino n. 1 della Provincia di Ancona";

Questo studio di fattibilità, costituito da tre elaborati depositati nell'agosto del 2004, che avrebbe dovuto essere la base sulla quale realizzare il Piano industriale, si trasforma in un Piano industriale "a fasi", nel quale la raccolta differenziata diventa l'ultimo aspetto preso in considerazione, come si legge nell'elaborato B del suddetto studio, in ragione dello stato di criticità e di ritardo nel perseguimento di tutti gli obiettivi imposti dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti;

Ritenuto al contrario che il problema della raccolta differenziata non deve essere ritenuto di poco conto poiché, nell'ottica di ridurre al minimo la produzione dei rifiuti urbani, la realizzazione di una "seria" raccolta differenziata consentirebbe che una quantità di rifiuti urbani ben minore rispetto all'attuale 155 mila tonnellate annue di rifiuti prodotti nel bacino n. 1, venga trattata e stabilizzata negli impianti di trattamento (processo questo che sulla base della legge n. 248 del 2005 diverrà obbligatorio il 31 dicembre 2006), che questa minore produzione consentirebbe la realizzazione di impianti aventi proporzioni e quindi impatti ambientali meno pesanti ed allarmanti rispetto a quello in fase di elaborazione da parte del Consorzio Conero Ambiente e che, ovviamente, tutto ciò consentirebbe di far confluire in discarica quantità proporzionalmente ridotte di rifiuto, già stabilizzato, inertizzato e completamente inodore. In tal modo si eviterebbero o, per lo meno, si limiterebbero insurrezioni e proteste accese, come quelle alle quali assistiamo in quest'ultimo periodo, da parte dei cittadini costretti ad accogliere all'interno dei loro territori di residenza gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e delle discariche;

Giunti alla conclusione che sembra del tutto evidente che il Consiglio di amministrazione del Consorzio "Conero Ambiente" non sia stato in grado di realizzare gli obiettivi e gli scopi per i quali era imposta legislativamente la sua costituzione;

Reputato pertanto necessario che la Regione Marche intervenga il più presto possibile esercitando i poteri di controllo previsti dall'articolo 13 della l.r. 28/1999

INTERROGANO

la Giunta per conoscere se intenda:

- 1) imporre al Consorzio Conero Ambiente del bacino 1 della Provincia di Ancona la redazione del Piano industriale ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 28/1999;
- 2) imporre al medesimo Consorzio come obiettivo più significativo della sua azione il raggiungimento dell'obiettivo minimo del 35 per cento di raccolta differenziata degli RSU a monte degli impianti di trattamento e selezione, in considerazione anche del fatto che il dimensionamento ed i costi degli impianti di cui sopra dipendono immediatamente dalla quantità di rifiuti non differenziati e destinati pertanto al trattamento;
- 3) attestare che la località Galoppo del Comune di Chiaravalle (AN) non rientra, alla luce dei riferimenti normativi sopramenzionati, tra i siti idonei individuati dal piano di zonizzazione del Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Ancona ed, in tal caso, invitare la Provincia a voler individuare un sito alternativo idoneo.